

STATUTO



Modifica statuto come da delibera assembleare del 05/06/2025

Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1 È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:

"IL GABBIANO ODV"
Ente del Terzo Settore

di seguito, in breve, "associazione". Per poter accedere in via automatica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'associazione è costituita e organizzata in forma di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Regionale del Terzo settore (e successivamente nel RUNTS), è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- 1.3 L'associazione ha sede in via Fratelli Cervi, 23 a Saronno (VA); il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 (Principi generali)

- 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica.
- 2.2 L'associazione ha durata illimitata.
- 2.3 L'Associazione è aperta a tutte le persone senza alcuna distinzione di genere, etnia, religione, nazionalità, orientamento sessuale o condizione sociale. In egual modo le iniziative che promuove sono rivolte a tutte le persone senza alcuna distinzione di genere, etnia, religione, nazionalità, orientamento sessuale o condizione sociale.
- 2.4 L'Associazione si ispira ai principi di uguaglianza, inclusione e solidarietà, rifiutando ogni forma di discriminazione, razzismo e autoritarismo.

Art. 3 (Finalità)

- 3.1 L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse nel settore della beneficenza, assistenza, familiare, sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone.

Promuovere il territorio, per aspetti culturali, storico paesaggistico, turistico e la valorizzazione delle persone.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

- 3.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 4 (Attività di interesse generale)

L'Associazione si propone, in generale, con la propria attività associativa, di dare un contributo per la tutela e il miglioramento della qualità della vita, per la valorizzazione della civile convivenza e dell'aggregazione sociale, per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e in ogni caso, per la protezione del paesaggio e della natura, la cura, la manutenzione e lo sviluppo delle aree verdi di quartiere Matteotti nella città di Saronno, ed in particolare dell'area di via Fratelli Cervi in Saronno (VA), di favorire un maggiore contatto tra gli associati ed un maggior coinvolgimento dei cittadini sui problemi connessi alla vivibilità urbana, di promuovere interventi ed iniziative volti ad evitare l'abbandono ed il degrado delle aree verdi attraverso la partecipazione diretta dei residenti al fine di ottenere una migliore fruibilità di queste aree quali luoghi di incontro e di svago, di coinvolgere i cittadini nel controllo del territorio affinché possano viverlo quale bene di quartiere e cittadino e quale momento di aggregazione e partecipazione alla vita della città.

- 4.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e) art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017);
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017);
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017);

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale per la tutela e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali e persegue le seguenti finalità:

- ✓ promuovere il territorio Comunale di Saronno (VA) con una particolare attenzione riservata al territorio del quartiere MATTEOTTI, al fine di valorizzare le persone, il patrimonio culturale e ambientale;

- ✓ sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;
- ✓ migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;
- ✓ creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale;
- ✓ coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;
- ✓ favorire il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell'identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.
- ✓ l'Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.
- ✓ porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza per le persone meno abbienti, persone non autosufficienti, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone anziane, per le persone, anche straniere, in condizione di emarginazione dipendente da eventi sociali oggettivi e soggettivi, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone in età minorile, anche non autosufficienti;
- ✓ favorire la creazione di una cultura della condivisione ed attuare interventi di sensibilizzazione per l'attivazione di un welfare sociale in un contesto dove è necessario prevenire situazioni di solitudine degli anziani e di disagio giovanile dovuto a mancanza di servizi sostitutivi alle cure parentali.
- ✓ operare, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sociali nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie.
- ✓ servizi di progettazione volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;
- ✓ creare una rete con tutti gli attori socio-economici presenti sul territorio per la valorizzazione dello stesso, attingendo alla collaborazione ed al sostegno di: Enti locali, Associazioni di categoria, Associazioni dei lavoratori, Associazioni femminili, Agenzie formative, Scuole ed Università, Settore no profit, Settore finanziario, Istituzioni di parità.
- ✓ promuovere un modello sociale che sia da motore per uno sviluppo locale, attraverso forme di cooperazione sociale o mutuo aiuto tra i membri stessi delle comunità locali;
- ✓ l'ideazione, la promozione e la realizzazione di programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
- ✓ la realizzazione di programmi di formazione e di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;

Spall

Giovanni Piumiello Pag. 3 di 16

Fosca Piumiello

Stefano Piumiello

Giuseppe Piumiello

Roberto Piumiello

- ✓ la promozione e la realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani e minori
 - ✓ Promuovere la realizzazione di un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva.
- 4.2 L'Associazione si impegna, inoltre, a divenire parte attiva per la promozione del territorio mediante la compartecipazione alla progettazione, organizzazione e gestione di programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali e per lo sviluppo di nuove iniziative economiche e per il sostegno all'imprenditoria locale (piccole e medie imprese).
- 4.3 L'associazione per realizzare gli scopi statutari potrà esercitare, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie che siano necessarie o utili, purché coerenti con le finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente. In particolare, tali attività devono essere conformi ai principi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e non possono avere finalità di lucro.
- 4.4 L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel D.lgs. 117/2017.
- 4.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 4.6 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 5 (Attività diverse)

- 5.1 L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale individuate nell'art. 4 del presente statuto e nel rispetto dei criteri ed i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'individuazione e l'autorizzazione allo svolgimento delle attività diverse è di competenza dell'Organo di Amministrazione, che ne valuta la coerenza con le finalità associative.
- 5.2 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 (Raccolta fondi)

- 6.1 L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 7 (Ammissione)

- 7.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
- 7.2 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 7.3 Possono aderire all'associazione le Organizzazioni di Volontariato. Possono anche aderire all'associazione altri enti del terzo settore purché il loro numero non superi il 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
- 7.4 Il numero dei associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore.
- 7.5 I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
- 7.6 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 7.7 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7.8 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto (in tema di conflitto di interessi, si applica l'art. 2373 in quanto compatibile). Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.
- 7.9 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 7.10 Ci sono 4 categorie di soci:
- Soci ordinari.** Soci attivi che partecipano alla vita associativa, versano la quota annuale (se richiesta dall'associazione) e hanno diritto di voto nell'assemblea. Il nome del socio ordinario viene registrato nel libro dei soci.
 - Soci sostenitori.** Soci ordinari che in virtù di contribuzioni volontarie straordinarie acquisiscono lo status onorifico di socio sostenitore, il socio sostenitore ha gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Il nome del socio sostenitore viene registrato nel libro dei soci.

- c. **Soci onorari.** Soci non più attivi ovvero che non partecipano alle attività della associazione da almeno due anni ma a cui, per il significativo contributo dato all'associazione, viene conferito questo titolo. Il nome del socio onorario viene registrato nel libro dei soci onorari. L'organo di amministrazione, a seguito della proposta del Presidente, determina il passaggio di status del socio da ordinario a onorario. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea. Il socio onorario può essere ammesso nei soci ordinari qualora ne faccia domanda da presentare all'organo di amministrazione.
- d. **Soci benemeriti.** Persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Il socio nominato benemerito non acquisisce automaticamente il diritto di voto nell'assemblea, tuttavia qualora lo desiderasse può acquisire questo diritto previa domanda da presentare all'organo di amministrazione. I nomi dei soci benemeriti vengono mantenuti in un apposito registro, se ammessi al voto in assemblea saranno registrati nel libro di soci.

Art. 8 (Diritti e doveri dei soci)

- 8.1 I soci sono chiamati a confermare annualmente l'adesione all'associazione attraverso apposito modulo predisposto dall'Organo di Amministrazione.
- 8.2 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 8.3 La quota sociale è annuale, non è trasferibile a nessun titolo, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre, la quota associativa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 8.4 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 8.5 Ciascun associato ha diritto:
- ✓ di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali (ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe);
 - ✓ di concorrere con il proprio voto alle deliberazioni relative all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e di concorrere con il proprio voto alle deliberazioni alle elezioni degli organi amministrativi dell'Associazione stessa (nei limiti e nel rispetto del c. 1 art. 14 del presente Statuto);
 - ✓ a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione (se maggiore di età);
 - ✓ di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - ✓ ad esaminare i libri sociali, previa richiesta secondo le modalità previste all'art. 22 "Libri Sociali";
 - ✓ di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - ✓ di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - ✓ di recedere in qualsiasi momento.
- 8.6 Ciascun associato ha il dovere di:
- a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

Sped.

Giovani *Pharic Kelly* Pag. 6 di 18

Fosiphone

Santucci

Lenar

Quadebe

Libro

- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione/dall'Assemblea.

Art. 9
(Perdita della qualifica di socio)

- 9.1 La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
- 9.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 9.3 L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto (morosità).
- 9.4 La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata.
- 9.5 La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
- 9.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 10
(Attività di volontariato)

- 10.1 Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 10.2 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 10.3 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 10.4 I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

Art. 11
(Organi sociali)

- 11.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- ✓ L'Assemblea dei soci;
 - ✓ L'Organo di Amministrazione;
 - ✓ Il Presidente;
 - ✓ L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - ✓ Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
 - ✓ Collegio dei Probiviri (se previsto).
- 11.2 Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;
- 11.3 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione;

Art. 12
(Assemblea)

- 12.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza;
- 12.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 12.3 Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento.
- 12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 12.5 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 12.6 Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
- 12.7 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
- 12.8 È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 13
(Competenze dell'Assemblea)

- 13.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione (e quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale);
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
- f) Deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.
- h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione.
- i) Fissare l'ammontare del contributo associativo.
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13.2 L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14
(Convocazione dell'Assemblea)

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultima sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;

14.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati (in regola con il pagamento della quota associativa), oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione;

14.3 L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta di convocazione tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'udienza.

Art. 15
(Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

15.1 Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

15.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

15.3 L'Assemblea ordinaria validamente costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Giovanni Piuma-Melp

Fascidione

Rubio

Genner

Comitato

Lehler

- 15.4 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
- 15.5 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.6 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto.
- 15.7 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 15.8 I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 15.9 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 15.10 I voti palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 15.11 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
- ✓ Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ✓ Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - ✓ Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 15.12 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16
(Organo di Amministrazione)

- 16.1 L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 16.3 L'organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da persone fisiche associate. Qualora siano presenti enti del Terzo Settore tra gli associati, questi possono designare propri rappresentanti, fermo restando il rispetto del principio di maggioranza delle persone fisiche.

16.4 Il primo Organo di Amministrazione è eletto nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli associati.

16.5 L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente

16.6 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17

(Competenze dell'Organo di Amministrazione)

17.1 L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Eleggere il presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per i motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- q) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- r) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- t) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

- u) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18
(Funzionamento dell'Organo di Amministrazione)

- 18.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.
- a. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;
- b. In caso di vacanza di uno o più membri l'Assemblea provvederà a nominare i membri vacanti;
- c. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
- 18.2 L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure email. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 18.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 18.4 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- ✓ Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - ✓ Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - ✓ Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 18.5 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 18.6 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 18.7 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 18.8 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 18.9 Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19
(Il Presidente)

- 19.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
- 19.2 Il Presidente:
- ✓ Ha la firma e la rappresentanza legale a tutti gli effetti dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - ✓ Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - ✓ Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ✓ Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - ✓ Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - ✓ Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - ✓ In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 19.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 19.4 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20
Il segretario (se previsto)

- 20.1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 23 comma 5.

Art. 21
(Organo di controllo e Revisore Legale)

- 21.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 21.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
- 21.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 21.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.ro 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

- 21.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 21.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 21.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 (Organismo di mediazione)

- 22.1 Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010 il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziana ordinaria.

Art. 23 (Libri Sociali)

- 23.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
- 23.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 23.3 I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 23.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
- 23.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta destinata all'Organo di Amministrazione per l'accesso ai documenti di cui alla lettera a), b), c) ed e) e all'Organo di controllo per quel concerne i documenti elencati alla lettera d).

La richiesta scritta dovrà essere inviata mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo della sede legale dell'Associazione, sede in cui ne sarà possibile anche l'accesso. Le richieste effettuate dagli associati in tema di esame dei documenti sopraelencati, dovranno essere soddisfatte entro 30 gg dalla richiesta.

Art. 24
(Risorse economiche)

- 24.1 Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
- a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25
(Scritture contabili)

- 25.1 L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26
(Esercizio sociale e Bilanci)

- 26.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 26.2 La bozza del bilancio consuntivo e della relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione entro il 31/03 e sottoposti all'Assemblea per la definitiva approvazione entro il 30/04 di ogni anno.
- 26.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 26.4 Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 26.5 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- 26.6 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 26.7 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 26.8 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27
(Divieto di distribuzione degli utili)

- 27.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 27.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28
(Devoluzione del patrimonio)

- 28.1 Il caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 29
(Disposizioni transitorie)

- 29.1 Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 30
(Disposizioni finali)

- 30.1 Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE
UFFICIO TERRITORIALE DI: BARONNO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TN6, serie 3, numero 288

data di stipula: 05/06/2025

ident.vo telematico: TN625L000288000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94009110126

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94009110126				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Per delega del Direttore Provinciale
Il funzionario
Giovanna Ezzarelli

